

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 381 del 24 aprile 2017

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONE N. 202
DEL 19 APRILE 2017**

***“DISPOSIZIONI CONCERNENTI MISURE INTEGRATIVE, CORRETTIVE E DI
COORDINAMENTO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA REGIONALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV, I, VI e VII

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 19 APRILE 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì diciannove del mese di aprile, alle ore 09.45, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 09.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) RAVERA LIDIA	Assessore
2) SMERIGLIO MASSIMILIANO	Vice Presidente	8) REFRIGERI FABIO	"
3) BUSCHINI MAURO	Assessore	9) SARTORE ALESSANDRA	"
4) CIVITA MICHELE	"	10) VALENTE LUCIA	"
5) FABIANI GUIDO	"	11) VISINI RITA	"
6) HAUSMANN CARLO	"		

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Hausmann, Ravera, Sartore e Visini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Buschini, Fabiani, Refrigeri e Valente.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Refrigeri.

(O M I S S I S)

Esce dall'aula l'Assessore Visini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 202

Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni concernenti misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale".



DELIBERAZIONE N. 202 DEL 19 APR. 2017




OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: *"Disposizioni concernenti misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale"*.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, recante: "Legge di Stabilità regionale 2017";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";



DELIBERAZIONE N. 202 DEL 19 APR. 2017



VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";



VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017, concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 118, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2017-2019, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";


VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18";





CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione dispone in riferimento a specifiche materie, per le quali è urgente intervenire al fine di consentire l'esecuzione degli interventi ad esse connessi, anche attraverso opportune modifiche a carattere ordinamentale ed organizzatorio;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. n. 199694 del 18 aprile 2017, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;



VISTE

la relazione illustrativa dell'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio e la relazione tecnica a cura della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio", parti integranti del presente atto;

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale composta di n. 4 articoli, recante: "*Disposizioni concernenti misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale*", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio e dalla relazione tecnica a cura della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio", parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEG. alla DELIB. N. 202
DEL 19 APR. 2017




Proposta di legge regionale recante:

“Disposizioni concernenti misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale”



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



Art. 1

(Modifiche all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), recante disposizioni in materia di "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni")

1. All'articolo 1, comma 78, della legge regionale n. 12/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'inciso: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," è soppresso;
- b) alla lettera a), le parole da: "decreto del Ministero dell'Interno" fino a: "per il triennio 2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: "decreto 18 febbraio 2013 del Ministero dell'Interno (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015)";
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal Direttore della Direzione regionale "Bilancio, programmazione economica, patrimonio e demanio" e della quale fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'Assessorato competente in materia di bilancio ed un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'Assessorato competente in materia di enti locali".

2. Il comma 79 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, è sostituito dal seguente: «79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78, si provvede mediante il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente" ed il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale", di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per ciascun fondo e per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente nel fondo speciale per le spese di parte corrente e nel fondo speciale per le spese in conto capitale, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".».



IL PRESIDENTE
Nicola Zingretti

Art. 2

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante disposizioni in materia di beni immobili regionali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni abitative, sociali ed economiche delle aree urbane, è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione a coloro che occupano tali immobili da almeno dieci anni e abbiano ivi stabilito la propria residenza ovvero, in caso immobili non residenziali, la sede della propria attività.

2. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina i criteri e le modalità relativi all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto di cui al comma 1. Il valore della compravendita è determinato con riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare pubblicati semestralmente dall'Agenzia delle Entrate, dedotti del coefficiente di vetustà di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), rivalutato degli interessi legali dovuti per i dieci anni precedenti all'esercizio del diritto di opzione. Restano in ogni caso acquisite al bilancio regionale le somme corrisposte a qualsiasi titolo da chi esercita l'opzione.

3. All'articolo 19 della l.r. n. 12/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti: "e delle Aziende sanitarie locali";
- b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7bis. Il corrispettivo delle aree da cedere in proprietà ai Comuni che vi hanno realizzato opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche."

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3.



IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Art. 3

(Disposizioni varie)

1. All'Allegato B della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, (Legge di stabilità regionale 2017), concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, l'importo dello stanziamento autorizzato per la partecipazione della Regione alla Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" per l'anno 2017, di cui alla legge regionale n. 7/2013 (l.r. n. 2/2012, art. 24bis), è pari ad euro 800.000,00, a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

2. Al comma 2bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011), recante disposizioni in materia di incasso crediti vantati dalla Regione, dopo le parole: "dall'amministrazione regionale.", sono aggiunte le seguenti: "Al fine di garantire la salvaguardia e il mantenimento degli equilibri del bilancio regionale ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), le medesime disposizioni si applicano altresì in caso di crediti certi, liquidi ed esigibili del "gruppo Regione Lazio", così come definito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi."



IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti

Art. 4

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "Nicola Zingaretti", written over the printed name.

ALLEG. alla DELIB. N. ²⁰².....
DEL 19 APR. 2017



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla proposta di legge regionale, recante: *"Disposizioni concernenti misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale"*

La proposta di legge regionale in oggetto, composta di n. 4 articoli, reca disposizioni principalmente modificative di preesistenti norme regionali, con l'obiettivo di garantire l'attuazione degli interventi urgenti ad esse connesse.

Specificatamente, l'**articolo 1**, recante modifiche all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) in riferimento al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, si propone l'obiettivo di fornire un sostegno finanziario, da parte della Regione, agli enti locali in situazione di particolare tensione finanziaria. In particolare, essa si presta ad essere utilizzata per gli enti in che versino nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. "predissesto"), di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), nei confronti dei quali l'apporto di risorse di matrice regionale può evitare il passaggio alla fase del dissesto vero e proprio, particolarmente onerosa per le collettività coinvolte.

La novella normativa, oltre ad eliminare l'anacronistico riferimento al precedente D.M. sugli enti in situazione di deficitarietà strutturale, modifica la composizione della Commissione incaricata di valutare le domande di concessione, che verrebbe ad essere composta soltanto da personale interno all'Amministrazione regionale. Per quel che concerne i profili finanziari dell'articolo 1 si rimanda alla specifica relazione tecnica a cura della direzione competente in materia di bilancio.

All'**articolo 2, comma 1**, si disciplinano i criteri per l'acquisto di beni da parte di persone fisiche o giuridiche private, per i quali il ricorso al mercato risulta complesso a causa della particolarità delle situazioni giuridiche e patrimoniali che li riguardano (case cantoniere, caselli idraulici, alloggi appartenuti alle aziende ospedaliere, chiese, etc.). A tal fine si estende la possibilità di esercitare il diritto di opzione agli occupanti anche in assenza di un titolo giuridico riconosciuto dalla Regione, sempreché vi abbiano la residenza da almeno dieci anni. All'**articolo 2, comma 2**, si dispone che con apposito regolamento siano definiti criteri omogenei per la determinazione del prezzo in base al quale esercitare l'opzione all'acquisto, facendo riferimento ai valori OMI, deprezzati del coefficiente di vetustà previsto dalla disciplina dell'"equo canone" e rivalutati degli interessi legali maturati negli ultimi dieci anni di locazione senza titolo. Ciò consente l'applicazione una formula equilibrata che compensi il danno finanziario derivato dall'occupazione senza titolo. Ad oggi, si

VE
/DIREZIONE REGIONALE



ricorda che il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, pone molte limitazioni al diritto di opzione, riconoscendo tale diritto ai locatari con regolare contratto, in regola con i pagamenti e limitatamente agli immobili periferici secondo la classificazione OMI.

Al **comma 3 dell'articolo 2**, attraverso le modifiche all'articolo 19, comma 7, della l.r. n. 12/2016, si estende al patrimonio delle ASL la possibilità di alienare agli attuali occupatori le aree sedime degli immobili realizzati in assenza di diritto di superficie. Inoltre, nell'ambito dei processi di alienazione dei terreni di proprietà regionale edificati da terzi in assenza di concessione del diritto di superficie di cui al predetto comma 7 dell'articolo 19, si introduce la disciplina relativa ai casi in cui il soggetto che vi abbia edificato sia un Comune, per interventi di pubblica utilità o per interventi di edilizia residenziale pubblica (nel caso specifico, ad oggi, possono essere citati, tra i tanti, i casi dei Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella). Di fatto, vengono recepiti nell'ordinamento regionale i criteri fissati dal legislatore nazionale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà degli alloggi ERP. Infine, in considerazione della necessità di declinare in regole e criteri procedurali, si prevede che per le disposizioni introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sia adottata un'apposita deliberazione di indirizzo della Giunta regionale.

All'**articolo 3**, recante disposizioni varie, al **comma 1** si aggiorna lo stanziamento previsto per l'anno 2017 in relazione alla quota di partecipazione della Regione alla Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio", di cui alla legge regionale n. 7/2013 (l.r. n. 2/2012, art. 24bis). L'aggiornamento predetto, effettuato con particolare riferimento all'Allegato B di cui all'articolo 1, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, (Legge di stabilità regionale 2017), concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, è la correzione di un mero errore materiale contenuto nell'Allegato B. La quota di partecipazione pari ad euro 800.000,00, infatti, grava nell'ambito delle risorse del bilancio regionale già appositamente previste, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019). Per quel che concerne i riferimenti finanziari dell'articolo 3, comma 1, si rimanda alla specifica relazione tecnica a cura della direzione competente in materia di bilancio.

Il **comma 2 dell'articolo 3** trae la propria *ratio* dalla necessità, nell'ambito di una visione unitaria della finanza pubblica, di garantire la salvaguardia ed il mantenimento, in senso dinamico, degli equilibri economico-finanziari complessivi del bilancio della Regione Lazio. Il principio del bilancio in equilibrio delle regioni e degli enti locali, peraltro, costituisce uno specifico precetto



normativo di rango costituzionale declinato dalla legge cd. "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione). In tale contesto la proposta normativa, nell'ottica generale del contenimento della spesa pubblica e del principio della sana gestione finanziaria, si pone l'obiettivo di ridurre l'esposizione a rischio della Regione Lazio (in qualità di ente partecipante), anche per eventuali impatti finanziari negativi a seguito del mancato incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili delle società facenti parte del "gruppo Regione Lazio", così come definito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") e successive modifiche e relativi principi applicativi.



L'Assessore alle "Politiche del bilancio,
patrimonio e demanio"

Dott.ssa ALESSANDRA SARTORE

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



ALLEG. alla DELIB. N. 202
19 APR. 2017
DEL

RELAZIONE TECNICA

alla proposta di legge regionale, recante: *"Disposizioni concernenti misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale"*

Per quel che concerne i profili finanziari della proposta di legge regionale in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Al **comma 2 dell'articolo 1**, recante modifiche all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), si sostituisce il comma 79 relativo alla copertura finanziaria dei commi dal 76 al 78 dell'articolo 1 della legge regionale predetta, in riferimento al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni. A differenza della copertura finanziaria vigente, in base alla quale è previsto un unico fondo per le spese in conto capitale (capitolo di spesa C22556, attualmente con uno stanziamento pari a zero nel bilancio regionale 2017-2019), la nuova copertura finanziaria, interamente sostitutiva della precedente, prevede un fondo per le spese di parte corrente ed un fondo per le spese in conto capitale, entrambi da iscriversi nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La corrispondente autorizzazione di spesa pari, rispettivamente, ad euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale per le spese di parte corrente (capitolo T27501) e nel fondo speciale per le spese in conto capitale (capitolo T28501), di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.


Al **comma 1 dell'articolo 3**, l'aggiornamento dello stanziamento previsto per l'anno 2017 in relazione alla quota di partecipazione della Regione alla Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio", di cui alla legge regionale n. 7/2013 (l.r. n. 2/2012, art. 24bis), è la correzione di un mero errore materiale contenuto nell'Allegato B di cui all'articolo 1 della legge di stabilità regionale 2017. La quota di partecipazione prevista, pari ad euro 800.000,00, per l'anno 2017, è a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", capitolo di spesa G11901. Infatti, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa predetto, stabilita ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della



Regione Lazio 2017-2019), già ricomprende la quota di partecipazione della Regione alla Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio".

*Il Direttore della Direzione regionale "Programmazione
economica, bilancio, demanio e patrimonio"*

Dott. MARCO MARAFINI



DELIBERAZIONE N. 202 DEL 19 APR. 2017

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Smeriglio)

ROMA 21 APR. 2017

